



N. 1472 RG. 2011 ;



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Trapani in persona del dott. [REDACTED] in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:





parti ricorrenti, tutte rappresentate e difese giusta procura in atti dall'avv. Francesco Truglio.

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA, Ufficio scolastico regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale per la provincia di Trapani, in persona dei rispettivi legali rappresentanti



Parti resistenti, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo.

all'udienza tenuta in data odierna ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso ritualmente notificato le parti ricorrenti indicate in epigrafe hanno adito questo Tribunale esponendo di aver lavorato per il MIUR, taluni come docenti ed altri (indicati a pag 16 del ricorso) come personale ATA, per oltre 36 mesi in forza di molteplici contratti a termine, meglio indicati in ricorso.

Ravvisata la violazione dei limiti di cui al d.lgs. 368/01, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (Causa C-22/13 e altre riunite, caso ██████████), hanno chiesto l'accertamento dell'illegittimità dei termini apposti ai vari contratti di lavoro menzionati e, quindi, la conversione del rapporto con la costituzione di un rapporto lavorativo a tempo indeterminato, oltre alla condanna del Ministero a corrispondere l'indennità ex art. 32 L. 183/10, oltre al riconoscimento, sia sul piano giuridico che su quello economico, dell'anzianità maturata a decorrere dall'inizio del rapporto.

In via subordinata, nell'ipotesi di rigetto della domanda di conversione del rapporto, hanno chiesto la condanna del MIUR al risarcimento dei danni.

Si è costituito in giudizio il MIUR chiedendo il rigetto del ricorso.

Sul contraddittorio così costituito la causa è stata decisa

MOTIVAZIONE

Tutte le domande di cui al ricorso poggiano sul presupposto che le assunzioni a termine susseguitesi nel tempo, menzionate dalla parte ricorrente, siano da considerare come illegittime; pertanto, l'accertamento di tale illegittimità funge da presupposto per la valutazione di tutte le pretese attoree.

A) SUL QUADRO NORMATIVO GENERALE DI RIFERIMENTO:

La clausola n. 5, punto 1, della Dir. 1999/70 CE afferma che, *"Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:*

- a. ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;*
- b. la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;*
- c. il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti".*

In Italia detti principi sono stati recepiti col D.lgs. n. 368/01 il quale aveva inizialmente optato per la simultanea applicazione dei primi due limiti alla possibilità di stipulare contratti a termine; successivamente, con D.L. n. 34/14 (convertito con modificazioni dalla L. 78/14), è stata elisa la necessità delle ragioni giustificative del termine, ferma restando la soglia massima di 36 mesi per rapporto lavorativo complessivo.



Entrambe le normative sopra richiamate sono certamente applicabili tanto al lavoro privato quanto al settore pubblico, come ha chiarito la Corte di Giustizia Europea con la pronuncia resa il 26.11.2014 (caso ██████████).

B) SUL SETTORE SCOLASTICO IN PARTICOLARE:

Nel settore scolastico l'art. 4 della legge n. 124/99, nel primo comma (che è stato dichiarato incostituzionale con sent. C. Cost. n. 187/2016), recitava:

«1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

I successivi commi 2 e 3, poi, aggiungono quanto segue: *“2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.*

3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee».

Il personale chiamato ad assumere incarichi di supplenza viene selezionato in base ad una graduatoria permanente su base provinciale (art. 4, comma 6 cit. l. n. 124/1999 che richiama l'art. 401 del testo unico approvato con D.lgs. n. 297/94), poi sostituita da graduatorie “ad esaurimento” per effetto della disposizione di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) L. n. 296/06.

In estrema sintesi, le tipologie di posti di lavoro nel settore scolastico sono tre: vi sono, anzitutto, i **posti vacanti e disponibili**, che devono essere ricoperti mediante l'assunzione di personale a tempo indeterminato attraverso i canali di legge, ossia, attingendo dalle graduatorie (oggi) “ad esaurimento” ed espletando nuovi concorsi. Fino alla sentenza della Corte Costituzionale n. 187/16, nelle more delle procedure selettive per le nuove assunzioni, detti posti potevano essere ricoperti mediante supplenze annuali cosiddette su “organico di diritto” con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto).

Vi sono poi i **posti non vacanti, ma “di fatto disponibili”**, che possono essere ricoperti mediante supplenze annuali cosiddette su “organico di fatto” con scadenza al 30 giugno, cioè, *“al termine dell'attività didattica”*. I posti con esse coperti non sono tecnicamente vacanti, ma si rendono di fatto disponibili. Ciò può avvenire, ad esempio, per un aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta



organica resti tuttavia immutata, oppure per l'aumento del numero di classi, dovuto a motivi contingenti, ad esempio di carattere logistico.

La terza categoria è quella delle supplenze brevi o temporanee, conferite per ogni altra necessità, come la sostituzione di personale assente o la copertura di **posti che si sono resi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre**, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono state disposte.

C) LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA DEL 2014 (caso Mascolo):

La distinzione fra le tre tipologie di posto in organico ha acquisito importanza dirimente alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26.11.2014 (caso ██████████), in cui si affronta il problema di coordinare l'applicazione della direttiva 1999/70 CE con le peculiarità del settore scolastico.

In estrema sintesi, la Corte ha affermato che possono essere "de plano" ricondotte a "ragioni obiettive" (quindi, giustificate) le supplenze a termine deputate a coprire posti non vacanti, ossia, dovute a ragioni sostitutive.

Viceversa, le supplenze volte a coprire posti vacanti e disponibili, non scaturiscono da alcuna ragione obiettiva, quindi, devono essere contenute entro il limite cronologico dei 36 mesi.

Giova riportare i passaggi principali della sentenza della Corte di Giustizia (punti 90 e ss.): *"la normativa nazionale di cui trattasi, come risulta dall'articolo 4 della legge n. 124/1999, letto in combinato disposto con l'articolo 1 del decreto n. 131/2007, prevede tre tipi di supplenze: in primo luogo, le supplenze annuali sull'organico «di diritto», in attesa dell'espletamento di procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo, per posti vacanti e disponibili, in quanto privi di titolare, il cui termine corrisponde a quello dell'anno scolastico, ossia il 31 agosto; in secondo luogo, le supplenze temporanee sull'organico «di fatto», per posti non vacanti, ma disponibili, il cui termine corrisponde a quello delle attività didattiche, ossia il 30 giugno, e, in terzo luogo, le supplenze temporanee, o supplenze brevi, nelle altre ipotesi, il cui termine corrisponde alla cessazione delle esigenze per le quali sono state disposte.*

91 Si deve sottolineare che una normativa nazionale che consenta il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per sostituire, da un lato, personale delle scuole statali in attesa dell'esito di procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo nonché, dall'altro, personale di tali scuole che si trova momentaneamente nell'impossibilità di svolgere le sue funzioni non è di per sé contraria all'accordo quadro. Infatti, la sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare, in sostanza, esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale può, in linea di principio, costituire una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro (v., in tal senso, sentenze Angelidaki e a., da C-378/07 a C-380/07, EU:C:2009:250, punti 101 e 102, nonché Küçük, EU:C:2012:39, punto 30).

92 A tale riguardo, occorre, innanzitutto, ricordare che, nell'ambito di un'amministrazione che dispone di un organico significativo, come il settore dell'insegnamento, è inevitabile che si rendano spesso necessarie sostituzioni temporanee a causa, segnatamente,



dell'indisponibilità di dipendenti che beneficiano di congedi per malattia, per maternità, parentali o altri. La sostituzione temporanea di dipendenti in tali circostanze può costituire una ragione obiettiva ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, che giustifica sia la durata determinata dei contratti conclusi con il personale supplente, sia il rinnovo di tali contratti in funzione delle esigenze emergenti, fatto salvo il rispetto dei requisiti fissati al riguardo dall'accordo quadro (v., in tal senso, sentenza Küçük, EU:C:2012:39, punto 31).

93 Tale conclusione si impone a maggior ragione allorché la normativa nazionale che giustifica il rinnovo di contratti a tempo determinato in caso di sostituzione temporanea persegue altresì obiettivi di politica sociale riconosciuti come legittimi. Infatti, come risulta dal punto 87 della presente sentenza, la nozione di «ragione obiettiva» che figura alla clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro comprende il perseguimento di siffatti obiettivi. Orbene, misure dirette, in particolare, a tutelare la gravidanza e la maternità nonché a consentire agli uomini e alle donne di conciliare i loro obblighi professionali e familiari perseguono obiettivi legittimi di politica sociale (v. sentenza Küçük, EU:C:2012:39, punti 32 e 33 nonché giurisprudenza ivi citata).

94 Inoltre, va rilevato che, come risulta, in particolare, dall'ordinanza di rinvio nella causa C-418/13, l'insegnamento è correlato a un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione della Repubblica italiana che impone a tale Stato l'obbligo di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra il numero di docenti e il numero di scolari. Orbene, non si può negare che tale adeguamento dipenda da un insieme di fattori, taluni dei quali possono, in una certa misura, essere difficilmente controllabili o prevedibili, quali, in particolare, i flussi migratori esterni ed interni o le scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari.

95 Si deve ammettere che fattori del genere attestano, nel settore dell'insegnamento di cui trattasi nei procedimenti principali, un'esigenza particolare di flessibilità che, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 70 della presente sentenza, è idonea, in tale specifico settore, a giustificare oggettivamente, alla luce della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia.

96 Infine, va constatato che, qualora uno Stato membro riservi, nelle scuole da esso gestite, l'accesso ai posti permanenti al personale vincitore di concorso, tramite l'immissione in ruolo, può altresì oggettivamente giustificarsi, alla luce di detta disposizione, che, in attesa dell'espletamento di tali concorsi, i posti da occupare siano coperti con una successione di contratti di lavoro a tempo determinato”.

In sostanza, la Corte di Giustizia ha chiarito che le assunzioni, anche oltre il 36° mese, volte ad assolvere esigenze sostitutive, quindi, a ricoprire posti che non siano privi di titolare, ma occupati da persona che “di fatto” non può svolgere le proprie funzioni, sono legittime.



Piuttosto, sono solo le assunzioni su posto vacante e disponibile (cioè, privo di titolare) a dover essere contenute nel limite dei 36 mesi.

Infatti, prosegue la Corte nella citata sentenza: “97. *I ricorrenti nei procedimenti principali sostengono tuttavia che la normativa nazionale di cui trattasi in tali procedimenti, quale risulta dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 124/1999, che consente proprio il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per coprire, tramite supplenze annuali, posti vacanti e disponibili «in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo», porti, nella pratica, a un ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, poiché non esiste alcuna certezza riguardo alla data alla quale tali procedure concorsuali devono essere organizzate. Il rinnovo di siffatti contratti di lavoro a tempo determinato consentirebbe così di soddisfare esigenze permanenti e durevoli nelle scuole statali derivanti dalla mancanza strutturale di personale di ruolo.*

(...)

99 *A tale riguardo, occorre sottolineare che, sebbene una normativa nazionale che consenta il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi per la sostituzione di personale in attesa dell’esito di procedure concorsuali possa essere giustificata da una ragione obiettiva, l’applicazione concreta di tale ragione, in considerazione delle particolarità dell’attività di cui trattasi e delle condizioni del suo esercizio, deve essere conforme ai requisiti dell’accordo quadro. Nell’applicazione della disposizione del diritto nazionale di cui trattasi, le autorità competenti devono quindi essere in grado di stabilire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di siffatti contratti risponda effettivamente ad un’esigenza reale, sia atto a raggiungere lo scopo perseguito e sia necessario a tal fine (v., in tal senso, sentenza Küçük, EU:C:2012:39, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).*

100 *Orbene, come la Corte ha già dichiarato in numerose occasioni, il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, non è giustificato ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro. Infatti, un utilizzo siffatto dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato è direttamente in contrasto con la premessa sulla quale si fonda tale accordo quadro, vale a dire il fatto che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro, anche se i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell’impiego in alcuni settori o per determinate occupazioni e attività (sentenza Küçük, EU:C:2012:39, punti 36 e 37 nonché giurisprudenza ivi citata).*

101 *L’osservanza della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro richiede quindi che si verifichi concretamente che il rinnovo di successivi contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale quale l’articolo 4, comma 1, della legge n. 124/1999, letta in combinato disposto con l’articolo 1 del decreto n. 131/2007 non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale (v., in tal senso, sentenza Küçük, EU:C:2012:39, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).*



102 Occorre a tal fine esaminare di volta in volta tutte le circostanze del caso, prendendo in considerazione, in particolare, il numero di detti contratti successivi stipulati con la stessa persona oppure per lo svolgimento di uno stesso lavoro, al fine di escludere che contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, sebbene palesemente conclusi per soddisfare un'esigenza di personale sostitutivo, siano utilizzati in modo abusivo dai datori di lavoro (v., in tal senso, sentenza Küçük, EU:C:2012:39, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

(...)

105 Orbene, a tale riguardo, (...) si deve constatare che dagli elementi forniti alla Corte nelle presenti cause emerge che, come peraltro ammesso dallo stesso governo italiano, il termine di immissione in ruolo dei docenti nell'ambito di tale sistema è tanto variabile quanto incerto.

106 Da un lato, infatti, è pacifico, come risulta dalla formulazione stessa della prima questione nella causa C-418/13, che la normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali non fissa alcun termine preciso riguardo all'organizzazione delle procedure concorsuali, dal momento che queste ultime dipendono dalle possibilità finanziarie dello Stato e dalla valutazione discrezionale dell'amministrazione. Così, secondo le stesse constatazioni operate dalla Corte costituzionale nell'ordinanza di rinvio nella medesima causa, non è stata organizzata nessuna procedura concorsuale tra il 2000 e il 2011.

107 Dall'altro lato, dalle spiegazioni del governo italiano risulta che l'immissione in ruolo per effetto dell'avanzamento dei docenti in graduatoria, essendo in funzione della durata complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato nonché dei posti che sono nel frattempo divenuti vacanti, dipende, come sostenuto giustamente dalla Commissione, da circostanze aleatorie e imprevedibili.

108 Ne deriva che una normativa nazionale, quale quella di cui ai procedimenti principali, sebbene limiti formalmente il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato per provvedere a supplenze annuali per posti vacanti e disponibili nelle scuole statali solo per un periodo temporaneo fino all'espletamento delle procedure concorsuali, non consente di garantire che l'applicazione concreta di tale ragione obiettiva, in considerazione delle particolarità dell'attività di cui trattasi e delle condizioni del suo esercizio, sia conforme ai requisiti dell'accordo quadro.

109 Una siffatta normativa, infatti, in assenza di un termine preciso per l'organizzazione e l'espletamento delle procedure concorsuali che pongono fine alla supplenza e, pertanto, del limite effettivo con riguardo al numero di supplenze annuali effettuato da uno stesso lavoratore per coprire il medesimo posto vacante, è tale da consentire, in violazione della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, a causa della mancanza strutturale di posti di personale di ruolo nello Stato membro considerato". (...)

Sulla scorta della precedente pronuncia della Corte di Giustizia, la Corte Costituzionale italiana, con la già citata sent. 187/16 ha dichiarato incostituzionale il primo comma dell'art 4 della L. 124/99.



D) L'ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO DELL'ABUSO NEL SETTORE SCOLASTICO:

In definitiva, dalla pronuncia sopra riportata si evince che il conteggio dei mesi di impiego a tempo determinato al fine di appurare se vi sia stato o meno l'abuso (ossia, il superamento dei 36 mesi) va operato sulle sole assunzioni volte alla copertura dei posti vacanti e disponibili, senza considerare quelle giustificate da esigenze sostitutive di dipendenti presenti in organico, ma temporaneamente impossibilitati a rendere la prestazione.

Ci si deve necessariamente chiedere, a questo punto, come si ripartisca l'onere della prova tra le parti del processo.

Certamente il lavoratore è tenuto a provare la stipulazione dei contratti di lavoro per oltre 36 mesi. Lo stesso non è chiamato, invece, a dimostrare che i posti ricoperti fossero "vacanti", in quanto è il datore di lavoro a dover dimostrare che l'assunzione era sorretta da una "ragione obiettiva".

In sostanza, se il dipendente dimostra che le assunzioni hanno superato il limite di durata massimo, il MIUR ha l'onere di provare che taluni incarichi erano deputati a soddisfare esigenze sostitutive, quindi, non avrebbero dovuto essere conteggiati nel computo dei 36 mesi.

Va poi precisato che la qualificazione del posto ricoperto non può esser effettuata in modo automatico e definitivo sulla sola base della durata dell'incarico.

In altri termini, anche se la L. 124/99 collega teoricamente a ciascun tipo di supplenza una determinata durata (per le supplenze su organico "di diritto", fino al termine dell'anno scolastico -31 agosto-, per quelle su organico "di fatto", fino al 30 giugno, salvo che non si tratti di supplenze brevi), non si può risalire con certezza al tipo di posto ricoperto in base alla durata dell'incarico, perché non si può escludere che vengano effettuate assunzioni fino al 30 giugno per ricoprire posti che, in realtà, erano *ab origine* privi di un titolare.

Piuttosto, la durata dell'incarico è un mero indizio del carattere del posto assegnato. In particolare, il fatto che il termine finale di efficacia del contratto cada il 31 agosto consente di presumere che il posto ricoperto fosse vacante, ferma restando la possibilità che, da altri elementi, emerga l'assenza di qualsivoglia ragione sostitutiva dell'assunzione. Parallelamente, si può presumere che gli incarichi fino al 30 giugno fossero destinati a coprire posti non vacanti (c.d. servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche), salva la prova, questa volta a carico del lavoratore, che il posto ricoperto fosse vacante e disponibile. Analogo discorso vale, a maggior ragione, per le supplenze di durata inferiore dislocate durante l'anno scolastico (c.d. supplenze brevi). Ovviamente, gli incarichi che i MIUR attribuisce "fino alla nomina dell'avente diritto" sono sicuramente da inquadrare nell'ambito delle supplenze su posti vacanti e disponibili.

Ancora va chiarito che, per qualificare il posto ricoperto, è irrilevante il numero di ore di insegnamento. Anche laddove l'incarico venga conferito col c.d. orario "spezzato", cioè, per un numero di ore di insegnamento inferiore rispetto a quello normale (che nella



scuola dell'infanzia è 25 ore a settimana, per quella primaria 22 ore e per quella secondaria, 18 ore a settimana) non si potrebbe escludere per ciò solo la natura vacante del posto ricoperto.

La sola circostanza rilevante, giova ripeterlo, è la sussistenza o l'insussistenza delle ragioni oggettive-sostitutive, ossia, il carattere vacante o non vacante del posto ricoperto.

Se l'Amministrazione decide di frazionare l'insegnamento di un posto vacante attribuendo l'insegnamento a più docenti, "spezzando" l'orario in più frazioni e assegnando a ciascun docente una porzione dell'insegnamento, non per questo si può ravvisare un'esigenza temporanea che richieda oggettivamente l'impegno di personale a tempo determinato. La P.A., piuttosto, aveva l'onere di avviare celermente una procedura selettiva per assegnare ad un docente l'intero insegnamento, piuttosto che frammentare l'orario di lavoro e assumere a tempo determinato più supplenti.

In sostanza, anche i mesi di supplenza con orario "spezzato" vanno conteggiati al fine di appurare se sussista o meno il superamento dei 36 mesi. Ovviamente, nel caso in cui il lavoratore ricopra simultaneamente più di un posto vacante e disponibile (per effetto del frazionamento di orario), ai fini della verifica del superamento dei 36 mesi non potranno esservi duplicazioni e dovrà essere considerato il solo incarico di durata maggiore.

E) ESAME DEL CASO CONCRETO:

Alla luce delle premesse di cui sopra è finalmente possibile esaminare la situazione prospettata dalla parte ricorrente e, quindi, appurare se i termini apposti ai contratti di lavoro menzionati in ricorso fossero o meno legittimi. L'esame va ovviamente condotto relativamente a ciascuna delle parti ricorrenti, sulla scorta delle allegazioni contenute nelle tabelle allegate al ricorso (in cui vengono elencati gli incarichi espletati) e non contestate dal MIUR.

- 1) **[REDACTED]**, ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 2) **[REDACTED]**, ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 3) **[REDACTED]**, ha ricoperto incarichi "fino alla nomina dell'avente diritto", ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 197 giorni, ossia, 7 mesi circa. Tutti gli altri incarichi sono stati di matrice sostitutiva o "fino al termine delle attività didattiche", cioè, su posti non vacanti. In sostanza, non si può ritenere che vi sia stata una protrazione dei rapporti a tempo determinato per oltre 36 mesi per ricoprire posti vacanti e disponibili.
- 4) **[REDACTED]**, ha ricoperto incarichi "fino alla nomina dell'avente diritto", ossia, su posti vacanti e disponibili, per 105 giorni nell'a.s. 2001/2002circa. Tutti gli altri incarichi sono stati di matrice sostitutiva o



“fino al termine delle attività didattiche”, cioè, su posti non vacanti. In sostanza, non si può ritenere che vi sia stata una protrazione dei rapporti a tempo determinato per oltre 36 mesi per ricoprire posti vacanti e disponibili.

- 5) [REDACTED], ha ricoperto incarichi “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, per 122 giorni, nell’a.s. 2004/2005 e, nel 2002 ha ricoperto un posto fino al 31 agosto (per 188 giorni), quindi, si presume che il posto fosse vacante, come detto sopra. Tutti gli altri incarichi sono stati di matrice sostitutiva o “fino al termine delle attività didattiche”, cioè, su posti non vacanti. In sostanza, non si può ritenere che vi sia stata una protrazione dei rapporti a tempo determinato per oltre 36 mesi per ricoprire posti vacanti e disponibili.
- 6) [REDACTED], ha ricoperto incarichi “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 404 giorni, fra il 2000 e il 2004, insufficienti a far ravvisare il superamento della soglia di 36 mesi.
- 7) [REDACTED], ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 8) [REDACTED], ha ricoperto incarichi “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 197 giorni, fra il 2004 e il 2006, insufficienti a far ravvisare il superamento della soglia di 36 mesi.
- 9) [REDACTED], ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 10) [REDACTED], ha ricevuto incarichi fino al 31 agosto (quindi, sui posto vacante sui presume) per 227 giorni nel 2001 e per 365 giorni nell’a.s. 2005/2006. Non è stata quindi superata la soglia dei 36 mesi.
- 11) [REDACTED], ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 12) [REDACTED], ha ricoperto incarichi “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 201 giorni, fra il 2001 e il 2005, insufficienti a far ravvisare il superamento della soglia di 36 mesi.
- 13) [REDACTED], ha ricoperto incarichi “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, per 16 giorni nel 2003, quindi, non sussiste il superamento della soglia di 36 mesi.
- 14) [REDACTED], ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.



- 15) ██████████, ha ricoperto incarichi “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, per 35 giorni nel 2002 e per 97 giorni nel 2004/2005; quindi non sussiste il superamento della soglia di 36 mesi.
- 16) ██████████, ha ricoperto incarichi “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, per 30 giorni nel 1999, quindi non sussiste il superamento della soglia di 36 mesi.
- 17) ██████████, ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 18) ██████████, ha ricoperto incarichi “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 451 giorni, fra il 2001 e il 2005. Poi, nell’a.s. 2001/2002 ha ricevuto un incarico fino al 31 agosto, quindi su posto vacante (si presume), per 254 giorni.
In sostanza, la Scandaliato ha ricoperto posti vacanti e disponibili per 705 giorni, ossia, 23 mesi abbondanti. Non è stata quindi superata la soglia dei 36 mesi.
- 19) ██████████, ha ricoperto posti vacanti (con incarichi fino al 31 agosto) negli a.a.s.s. 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, per complessivi 36 mesi. Tutti gli altri incarichi erano di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili, per i quali vanno ravvisate le “ragioni obiettive” menzionate dalla sent. Mascolo. La soglia indicata dall’Unione Europea, in sostanza, è stata raggiunta, ma non superata.
- 20) ██████████, ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 21) Liliana Barbara CIRIELLO, ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 22) ██████████, ha conseguito un incarico dal 7.3.2002 al 31 agosto 2002, si presume su posto vacante e disponibile, per le ragioni sopra indicate. Tutti gli altri incarichi sono stati conferiti per ragioni sostitutive o temporanee, quindi, per “ragioni obiettive”. La durata dell’unico incarico su posto vacante, in sostanza, non ha determinato il superamento della soglia dei 36 mesi.
- 23) ██████████, ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 24) ██████████, fatta eccezione per un unico incarico “fino alla nomina dell’avente diritto” (per 31 giorni, nel 2006), ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività



- didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 25) [REDACTED], ha sempre ricoperto, salvo che per 61 giorni nel 2000, allorché ha ricoperto un posto vacante, incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 26) [REDACTED], ha ricoperto incarichi “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 158 giorni, fra il 2001 e il 2008. Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti.
- 27) [REDACTED], ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 28) [REDACTED], ha ricoperto un solo incarico fino al 31 agosto (nel corso dell’a.s. 2008/2009, per 360 giorni) e nel 2007 è stata impiegata per 75 giorni “fino alla nomina dell’avente diritto”. Tutti gli altri incarichi sono stati di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili. La soglia dei 36 mesi non può dirsi superata.
- 29) [REDACTED], ha ricoperto incarichi “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 247 giorni, fra il 2001 e il 2004. Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi non è stata quindi superata.
- 30) [REDACTED], ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 31) [REDACTED], fatta eccezione per un incarico “fino alla nomina dell’avente diritto”, durato 128 giorni ottenuto nell’a.s. 2003/2004,) ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 32) [REDACTED], ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 33) [REDACTED], ha ricoperto incarichi “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 362 giorni, fra il 2002 e il 2007. Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi non è stata quindi superata.



- 34) [REDACTED], ha ricoperto un solo incarico fino al 31 agosto, nel corso dell'a.s. 2008/2009, per 365 giorni. Tutti gli altri incarichi erano "fino al termine delle attività didattiche", quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi non è stata quindi superata.
- 35) [REDACTED], ha ricoperto incarichi "fino alla nomina dell'avente diritto", ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 147 giorni, fra il 2006 e il 2007. Tutti gli altri incarichi erano "fino al termine delle attività didattiche", quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi non è stata quindi superata.
- 36) [REDACTED], ha ricoperto incarichi "fino alla nomina dell'avente diritto", ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 385 giorni, fra il 2000 e il 2005. Tutti gli altri incarichi erano "fino al termine delle attività didattiche", quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi non è stata quindi superata.
- 37) [REDACTED], ha ricoperto un incarico fino al 31 agosto, nel corso del 2007, per 235 giorni, e altro incarico fino al 16 agosto nel 2009/2010, per 350 giorni. Tutti gli altri incarichi erano "fino al termine delle attività didattiche", quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi non è stata quindi superata.
- 38) [REDACTED], ha ricoperto tre incarichi fino al 31 agosto, per complessivi 1.021 giorni (34 mesi circa). Tutti gli altri incarichi erano "fino al termine delle attività didattiche", quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi, però, non è stata quindi superata.
- 39) [REDACTED], ha ricoperto due incarichi contestuali fino al 31 agosto, per complessivi 237 giorni. Poi ha ricoperto incarichi "fino alla nomina dell'avente diritto", ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 340 giorni, fra il 2001 e il 2008. Tutti gli altri incarichi erano "fino al termine delle attività didattiche", quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi, però, non è stata quindi superata.
- 40) [REDACTED] ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 41) [REDACTED] fatta eccezione per un unico incarico "fino alla nomina dell'avente diritto" durato 123 giorni, nel 2001, ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 42) [REDACTED], ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.



- 43) [REDACTED], ha ricoperto incarichi “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 384 giorni, fra il 2001 e il 2005. Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi non è stata quindi superata.
- 44) [REDACTED], ha ricoperto vari incarichi “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, dal 1996 al 2001 e, poi, nel 2005, per complessivi per complessivi 352 giorni, fra il 2001 e il 2005. Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi non è stata quindi superata.
- 45) [REDACTED], ha ricoperto incarichi “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 252 giorni, fra il 2001 e il 2005. Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi non è stata quindi superata.
- 46) [REDACTED] fatta eccezione per un unico incarico “fino alla nomina dell’avente diritto” durato 52 giorni, ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 47) [REDACTED] ha ricoperto incarichi “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 390 giorni, fra il 2002 e il 2007. Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi non è stata quindi superata.
- 48) [REDACTED], fatta eccezione per un unico incarico “fino alla nomina dell’avente diritto” durato 99 giorni, ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 49) [REDACTED], fatta eccezione per un unico incarico “fino alla nomina dell’avente diritto” durato 30 giorni, nel 2006, ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 50) [REDACTED] ha ricoperto tre incarichi “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 180 giorni, fra il 2000 e il 2008. Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi non è stata quindi superata.
- 51) [REDACTED], fatta eccezione per un unico incarico “fino alla nomina dell’avente diritto” durato 90 giorni, nell’a.s.2001§/2002,



ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.

- 52) [REDACTED], ha ricoperto quattro incarichi “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 319 giorni, fra il 2001 e il 2005. Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi non è stata quindi superata.
- 53) [REDACTED], ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 54) [REDACTED], fatta eccezione per un unico incarico “fino alla nomina dell’avente diritto” durato 137 giorni, nell’a.s.2000/2001, ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 55) [REDACTED], ha ricoperto due incarichi “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 141 giorni, fra il 2004 e il 2005. Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi non è stata quindi superata.
- 56) [REDACTED], ha ricoperto un incarico fino al 31 agosto nell’a.s.2006/2007, per complessivi 283 giorni. Poi ha ricoperto due incarichi “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 134 giorni, fra il 2005 e il 2006. Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi, però, non è stata quindi superata.
- 57) [REDACTED], ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 58) [REDACTED] ha ricoperto un incarico fino al 31 agosto nell’a.s. 2006/2007, per complessivi 365 giorni. Poi ha ricoperto tre incarichi “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 204 giorni, fra il 2003 e il 2006. Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi, però, non è stata quindi superata.
- 59) [REDACTED], fatta eccezione per un unico incarico “fino alla nomina dell’avente diritto” durato 100 giorni, nell’a.s.2008/2009, ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 60) [REDACTED], fatta eccezione per un unico incarico “fino alla nomina dell’avente diritto” durato 8 giorni, nel 2004, ha sempre ricoperto incarichi



di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.

- 61) [REDACTED], ha ricoperto 5 incarichi “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 496 giorni, fra il 2001 e il 2005. Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi non è stata quindi superata.
- 62) [REDACTED] fatta eccezione per un unico incarico “fino alla nomina dell’avente diritto” durato 71 giorni, nell’a.s. 2000/2001, ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 63) [REDACTED] ha ricoperto 4 incarichi “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 202 giorni, fra il 1999 e il 2010. Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi non è stata quindi superata.
- 64) [REDACTED] fatta eccezione per un unico incarico “fino alla nomina dell’avente diritto” durato 124 giorni, nell’a.s. 2000/2001, ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 65) [REDACTED], ha ricoperto un incarico fino al 31 agosto nell’a.s. 2008/2009, per complessivi 365 giorni. Poi ha ricoperto un incarico “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 73 giorni, nel 2007. Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi, però, non è stata quindi superata.
- 66) [REDACTED], ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 67) [REDACTED], ha ricoperto due incarichi fino al 31 agosto, nell’a.s. 2007/2008 e nell’a.s. 2008/2009, per complessivi 731 giorni. Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi, però, non è stata quindi superata.
- 68) [REDACTED], ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 69) [REDACTED] fatta eccezione per un unico incarico “fino alla nomina dell’avente diritto” durato 97 giorni, nell’a.s. 2000/2001, ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle



attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.

- 70) ██████████, ha ricoperto due incarichi fino al 31 agosto nell'a.s. 1992/1993 e nell'a.s. 2003/2004, per complessivi 636 giorni. Poi ha ricoperto 3 incarichi "fino alla nomina dell'avente diritto", ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 177 giorni, fra il 2000 e il 2001. Tutti gli altri incarichi erano "fino al termine delle attività didattiche", quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi, però, non è stata quindi superata (la Ingarra ha infatti ricoperto posti vacanti per circa 27 mesi).
- 71) ██████████ ha ricoperto un incarico fino al 31 agosto nell'a.s. 2008/2009, per complessivi 365 giorni. Poi ha ricoperto un incarico "fino alla nomina dell'avente diritto", ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 8 giorni, nel 2006. Tutti gli altri incarichi erano "fino al termine delle attività didattiche", quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi, però, non è stata quindi superata.
- 72) ██████████, ha ricoperto due incarichi fino al 31 agosto nell'a.s. 2009/2010 e nell'a.s. 2010/2011, per complessivi 672 giorni. Poi ha ricoperto due incarichi "fino alla nomina dell'avente diritto", ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 78 giorni, fra il 2008 e il 2009. Tutti gli altri incarichi erano "fino al termine delle attività didattiche", quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi, però, non è stata quindi superata.
- 73) ██████████, fatta eccezione per un unico incarico "fino alla nomina dell'avente diritto" durato 59 giorni, nel 2001, ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 74) ██████████ ha ricoperto 4 incarichi "fino alla nomina dell'avente diritto", ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 312 giorni, fra il 2000 e il 2005. Tutti gli altri incarichi erano "fino al termine delle attività didattiche", quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi non è stata quindi superata.
- 75) ██████████, fatta eccezione per un unico incarico "fino alla nomina dell'avente diritto" durato 75 giorni, nel 2007, ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 76) ██████████, ha ricoperto 2 incarichi "fino alla nomina dell'avente diritto", ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 368 giorni, fra il 2000 e il 2010. Tutti gli altri incarichi erano "fino al termine delle attività didattiche", quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi non è stata quindi superata.
- 77) ██████████ ha ricoperto 4 incarichi "fino alla nomina dell'avente diritto", ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 256 giorni, fra



il 2003 e il 2006. Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi non è stata quindi superata.

- 78) [REDACTED] ha ricoperto tre incarichi fino al 31 agosto nell’a.s. 2001/2002, nel 2003 e nell’a.s. 2004/2005, per complessivi 757 giorni (25 mesi circa). Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi, però, non è stata quindi superata.
- 79) [REDACTED] ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 80) [REDACTED], ha ricoperto due incarichi fino al 31 agosto nell’a.s. 2006/2007 e nell’a.s. 2008/2009, per complessivi 698 giorni. Poi ha ricoperto un incarico “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 48 giorni, nel 2005. Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi, però, non è stata quindi superata.
- 81) [REDACTED] ha ricoperto 2 incarichi “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 141 giorni, fra il 2004 e il 2005. Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi non è stata quindi superata.
- 82) [REDACTED] fatta eccezione per un unico incarico “fino alla nomina dell’avente diritto” durato 24 giorni, nel 2008, ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 83) [REDACTED] ha ricoperto 2 incarichi “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 207 giorni, fra il 2003 e il 2005. Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi non è stata quindi superata.
- 84) [REDACTED] fatta eccezione per un unico incarico “fino alla nomina dell’avente diritto” durato 138 giorni, nel 2000, ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 85) [REDACTED] ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 86) [REDACTED] ha ricoperto un incarico fino al 31 agosto nell’a.s. 2005/2006, per complessivi 286 giorni. Poi ha ricoperto 5 incarichi “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, per



complessivi 483 giorni, fra il 2005 e il 2010. Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi, però, non è stata quindi superata.

- 87) [REDACTED] ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 88) [REDACTED], ha ricoperto 3 incarichi “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 304 giorni, fra il 2003 e il 2009. Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi non è stata quindi superata.
- 89) [REDACTED] ha ricoperto 7 incarichi “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 208 giorni, fra il 1999 e il 2007. Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi non è stata quindi superata.
- 90) [REDACTED], ha ricoperto un incarico fino al 31 agosto nell’a.s. 2010/2011, per complessivi 365 giorni. Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi, però, non è stata quindi superata.
- 91) [REDACTED] ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 92) [REDACTED], ha ricoperto un incarico fino al 31 agosto nell’a.s. 2009/2010, per complessivi 365 giorni. Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi, però, non è stata quindi superata.
- 93) [REDACTED], ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 94) [REDACTED], fatta eccezione per un unico incarico “fino alla nomina dell’avente diritto” durato 28 giorni, nel 2005, ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 95) [REDACTED] ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 96) [REDACTED], ha ricoperto un incarico fino al 31 agosto nell’a.s. 2005/2006, per complessivi 347 giorni. Poi ha ricoperto 3 incarichi “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 31 giorni, fra il 2007 e il 2009. Tutti gli altri incarichi erano



- “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi, però, non è stata quindi superata.
- 97) [REDACTED] ha ricoperto un incarico fino al 31 agosto nell’a.s. 2006/2007, per complessivi 365 giorni. Poi ha ricoperto 5 incarichi “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 360 giorni, fra il 1999 e il 2008. Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi, però, non è stata quindi superata.
- 98) [REDACTED], ha ricoperto 2 incarichi “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 171 giorni, fra il 2000 e il 2002. Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi non è stata quindi superata.
- 99) [REDACTED], ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 100) [REDACTED], ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 101) [REDACTED], ha ricoperto 2 incarichi “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 144 giorni, fra il 2004 e il 2005. Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi non è stata quindi superata.
- 102) [REDACTED] ha ricoperto 2 incarichi “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 255 giorni, fra il 2004 e il 2006. Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi non è stata quindi superata.
- 103) [REDACTED], ha ricoperto un incarico fino al 31 agosto nell’a.s. 2005/2006, per complessivi 365 giorni. Poi ha ricoperto 5 incarichi “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 368 giorni, fra il 1995 e il 2001. Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi, però, non è stata quindi superata.
- 104) [REDACTED], ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 105) [REDACTED], nata a Marsala il 19.11.1962, ha ricoperto 2 incarichi “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 183 giorni, fra il 2000 e il 2004. Tutti gli altri incarichi



- erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi non è stata quindi superata.
- 106) [REDACTED] ha ricoperto un incarico fino al 31 agosto nell’a.s. 1997/1998, per complessivi 365 giorni. Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi, però, non è stata quindi superata.
- 107) [REDACTED] fatta eccezione per un unico incarico “fino alla nomina dell’avente diritto” durato 120 giorni, nell’a.s. 2000/2001, ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 108) [REDACTED] ha ricoperto 2 incarichi “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 143 giorni, fra il 2004 e il 2005. Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi non è stata quindi superata.
- 109) [REDACTED] ha ricoperto un incarico fino al 31 agosto nell’a.s. 2006/2007, per complessivi 271 giorni. Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi, però, non è stata quindi superata.
- 110) [REDACTED], ha ricoperto molteplici incarichi fino al 31 agosto, dal 2001 al 2007 (fatta eccezione per l’a.s. 1999/2000).
Posto che, anteriormente alla dir. 1999/70 CE non può configurarsi alcun illecito, per mancanza di un limite di matrice comunitaria alla possibilità di rinnovare i rapporti a termine, va detto che, dal 2000, la Piacentino non avrebbe più potuto essere assunta con contratto a tempo determinato, essendo stata già superata la soglia dei 36 mesi.
L’abusiva reiterazione dei rapporti a termine si è quindi protratta dal 1.9.2000 al 31.8.2007, per circa 7 anni.
- 111) [REDACTED], nata a Partanna il 18.3.1950, fatta eccezione per un unico incarico “fino alla nomina dell’avente diritto” durato 76 giorni, nel 2004, ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 112) [REDACTED], ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 113) [REDACTED], fatta eccezione per un unico incarico “fino alla nomina dell’avente diritto” durato 96 giorni, nell’a.s. 2001/2002, ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.



- 114) [REDACTED], ha ricoperto tre incarichi fino al 31 agosto, nell'a.s. 87/88, 88/89 e 92/93, per complessivi 984 giorni. Poi ha ricoperto 1 incarico "fino alla nomina dell'avente diritto", ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 48 giorni, nel 2005. Tutti gli altri incarichi erano "fino al termine delle attività didattiche", quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi, però, non è stata quindi superata (la Burzotta ha lavorato su posti vacanti per circa 34 mesi).
- 115) [REDACTED] ha ricoperto un incarico fino al 31 agosto, nell'a.s. 2001/02, per complessivi 352 giorni. Poi ha ricoperto 3 incarichi "fino alla nomina dell'avente diritto", ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 257 giorni, fra il 2002 e il 2005. Tutti gli altri incarichi erano "fino al termine delle attività didattiche", quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi, però, non è stata quindi superata.
- 116) [REDACTED], fatta eccezione per un unico incarico "fino alla nomina dell'avente diritto" durato 48 giorni, nel 2006, ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 117) [REDACTED] ha ricoperto due incarichi fino al 31 agosto, nell'a.s. 2007/08 e nell'a.s. 2008/09, per complessivi 731 giorni. Poi ha ricoperto 2 incarichi "fino alla nomina dell'avente diritto", ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 27 giorni, fra il 2001 e il 2002. Tutti gli altri incarichi erano "fino al termine delle attività didattiche", quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi, però, non è stata quindi superata.
- 118) [REDACTED], fatta eccezione per un unico incarico "fino alla nomina dell'avente diritto" durato 86 giorni, nell'a.s. 2001/02, ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 119) [REDACTED], ha ricoperto 3 incarichi "fino alla nomina dell'avente diritto", ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 290 giorni, fra il 2000 e il 2003. Tutti gli altri incarichi erano "fino al termine delle attività didattiche", quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi non è stata quindi superata.
- 120) [REDACTED] ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 121) [REDACTED], ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 122) [REDACTED] ha ricoperto un incarico fino al 31 agosto, nell'a.s. 2006/07, per complessivi 365 giorni. Poi ha ricoperto 2 incarichi "fino alla



nomina dell'avente diritto", ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 167 giorni, fra il 2004 e il 2005. Tutti gli altri incarichi erano "fino al termine delle attività didattiche", quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi, però, non è stata quindi superata.

- 123) [REDACTED], ha ricoperto 2 incarichi fino al 31 agosto, nell'a.s. 2006/07 e nel successivo, per complessivi 731 giorni. Tutti gli altri incarichi erano "fino al termine delle attività didattiche", quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi, però, non è stata quindi superata.
- 124) [REDACTED] ha ricoperto 9 incarichi fino al 31 agosto, fra l'a.s. 2003/04 e l'a.s. 2009/2010; escludendo il cumulo fra più incarichi simultanei (dovuti presumibilmente al c.d. orario spezzato), la Spanò ha lavorato su posti vacanti per complessivi 2.535 giorni (84 mesi). In sostanza, a settembre 2006 non avrebbe potuto essere assunta a tempo determinato su posto vacante per l'intero anno, in quanto aveva già prestato servizio per 35 mesi circa. L'abusiva reiterazione del rapporto a termine, quindi, si è protratta da ottobre 2006 ad agosto 2010, per complessivi 48 mesi.
- 125) [REDACTED], ha ricoperto 4 incarichi "fino alla nomina dell'avente diritto", ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 317 giorni, fra il 2002 e il 2005. Tutti gli altri incarichi erano "fino al termine delle attività didattiche", quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi non è stata quindi superata.
- 126) [REDACTED], ha ricoperto un incarico fino al 31 agosto, nell'a.s. 2009/10, per complessivi 365 giorni. Tutti gli altri incarichi erano "fino al termine delle attività didattiche", quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi, però, non è stata quindi superata.
- 127) [REDACTED] ha ricoperto un incarico fino al 31 agosto, nell'a.s. 2009/10, per complessivi 60 giorni. Tutti gli altri incarichi erano "fino al termine delle attività didattiche", quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi, però, non è stata quindi superata.
- 128) [REDACTED], ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 129) [REDACTED] ha ricoperto 2 incarichi "fino alla nomina dell'avente diritto", ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 201 giorni, fra il 2002 e il 2003. Tutti gli altri incarichi erano "fino al termine delle attività didattiche", quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi non è stata quindi superata.
- 130) [REDACTED] ha ricoperto 3 incarichi "fino alla nomina dell'avente diritto", ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 342 giorni, fra il 2003 e il 2005. Tutti gli altri incarichi erano "fino al termine delle attività didattiche", quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi non è stata quindi superata.



- 131) [REDACTED], ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 132) [REDACTED] ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 133) [REDACTED], ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 134) [REDACTED] ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 135) [REDACTED], ha ricoperto un incarico fino al 31 agosto, nell'a.s. 88/89, per complessivi 323 giorni. Tutti gli altri incarichi erano "fino al termine delle attività didattiche", quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi, però, non è stata quindi superata.
- 136) [REDACTED], ha ricoperto 2 incarichi fino al 31 agosto, negli a.a.s.s. 2009/2010 e 2010/2011, per complessivi 651 giorni. Poi ha ricoperto 1 incarico "fino alla nomina dell'avente diritto", ossia, su posto vacante e disponibile, per complessivi 24 giorni, nel 2009. Tutti gli altri incarichi erano "fino al termine delle attività didattiche", quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi, però, non è stata quindi superata.
- 137) [REDACTED] ha ricoperto 3 incarichi "fino alla nomina dell'avente diritto", ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 227 giorni, fra il 2001 e il 2005. Tutti gli altri incarichi erano "fino al termine delle attività didattiche", quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi non è stata quindi superata.
- 138) [REDACTED], ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 139) Francesca BERTOLINO, fatta eccezione per un unico incarico "fino alla nomina dell'avente diritto" durato 116 giorni, nell'a.s. 2000/01, ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 140) [REDACTED], ha ricoperto 2 incarichi fino al 31 agosto, negli a.a.s.s. 2006/2007 e 2007/2008, per complessivi 574 giorni. Poi ha ricoperto 3 incarichi "fino alla nomina dell'avente diritto", ossia, su posto vacante e disponibile, per complessivi 317 giorni, fra il 2005 e il 2008. Tutti gli altri incarichi erano "fino al termine delle attività didattiche", quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi, però, non è stata quindi superata.



- 141) ██████████, ha ricoperto un incarico fino al 31 agosto, nell'a.s. 2004/2005, per complessivi 353 giorni. Tutti gli altri incarichi erano "fino al termine delle attività didattiche", quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi, però, non è stata quindi superata.
- 142) ██████████ ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 143) ██████████, ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 144) ██████████, ha ricoperto 8 incarichi "fino alla nomina dell'avente diritto", ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 1.137 giorni (circa 38 mesi), fra il 2001 e il 2005. Tutti gli altri incarichi erano "fino al termine delle attività didattiche", quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi è stata quindi superata, anche se di poco. Nell'ottobre 2010, cioè, la ██████████ poteva essere assunta a termine su posto vacante solo fino a febbraio, perché poi avrebbe raggiunto la soglia dei 36 mesi. L'abusiva reiterazione si è quindi protratta per circa 2 mesi, da marzo ad aprile 2011.
- 145) ██████████ ha ricoperto 4 incarichi "fino alla nomina dell'avente diritto", ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 119 giorni, fra il 2004 e il 2005. Tutti gli altri incarichi erano "fino al termine delle attività didattiche", quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi non è stata quindi superata.
- 146) ██████████, ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 147) Anna Maria RAIA, ha ricoperto 2 incarichi "fino alla nomina dell'avente diritto", ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 132 giorni, fra il 2000 e il 2005. Tutti gli altri incarichi erano "fino al termine delle attività didattiche", quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi non è stata quindi superata.
- 148) ██████████ ha ricoperto un incarico fino al 31 agosto, nell'a.s. 1998/1999, per complessivi 260 giorni. Tutti gli altri incarichi erano "fino al termine delle attività didattiche", quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi, però, non è stata quindi superata.
- 149) ██████████ ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 150) ██████████ ha ricoperto 2 incarichi "fino alla nomina dell'avente diritto", ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 76 giorni, fra il 2002 e il 2003. Tutti gli altri incarichi erano "fino al termine delle attività didattiche", quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi non è stata quindi superata.



- 151) [REDACTED], fatta eccezione per un unico incarico “fino alla nomina dell’avente diritto” durato 152 giorni, nell’a.s. 2000/01, ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 152) [REDACTED], ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 153) [REDACTED], ha ricoperto 2 incarichi “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 100 giorni, fra il 2004 e il 2005. Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi non è stata quindi superata.
- 154) [REDACTED] ha ricoperto 2 incarichi fino al 31 agosto, nell’a.s. 2000/2001 e nel successivo, per complessivi 555 giorni. Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi, però, non è stata quindi superata.
- 155) [REDACTED], fatta eccezione per un unico incarico “fino alla nomina dell’avente diritto” di 81 gg nel 2007, ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 156) [REDACTED] ha ricoperto 2 incarichi fino al 31 agosto, nell’a.s. 2007/2008 e nel successivo, per complessivi 731 giorni. Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi, però, non è stata quindi superata
- 157) [REDACTED] ha ricoperto 2 incarichi fino al 31 agosto, nell’a.s. 89/90 e nell’a.s. 91/92, successivo, per complessivi 540 giorni. Poi ha ricoperto un posto vacante “fino alla nomina dell’avente diritto” per 53 giorni, nell’a.s. 2000/01 Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi, però, non è stata quindi superata.
- 158) [REDACTED], ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 159) [REDACTED], ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 160) [REDACTED] ha ricoperto 3 incarichi “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 261 giorni, fra il 2003 e il 2005. Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi non è stata quindi superata.



- 161) ██████████, fatta eccezione per un unico incarico “fino alla nomina dell’avente diritto” durato 63 giorni nel 2005, ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 162) ██████████ fatta eccezione per un unico incarico “fino alla nomina dell’avente diritto” durato 64 giorni, nell’a.s. 2004/05, ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 163) ██████████ ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 164) ██████████, ha ricoperto vari incarichi fino al 31 agosto, dal 1992 al 2007 (fatta eccezione per l’a.s. 99/00). La Saccaro ha quindi lavorato su posti vacanti per complessivi 4.786 giorni (circa 160 mesi).
Per i periodi anteriori alla Dir. 1999/70 CE non può essere ravvisato alcun abuso rilevante per l’Unione, attesa a mancanza di un limite comunitario alle reiterazioni dei rapporti a tempo determinato.
A settembre 2000, però, la Saccaro non avrebbe potuto essere assunta a tempo determinato per ricoprire un posto vacante, perché a quella data aveva già abbondantemente superato la soglia dei 36 mesi.
In sostanza, la reiterazione abusiva del rapporto si è protratta dal 1.9.2000 al 31.8.2007, ossia, per circa 7 anni.
- 165) ██████████ ha ricoperto 2 incarichi “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 250 giorni, fra il 2003 e il 2005. Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi non è stata quindi superata.
- 166) ██████████ ha ricoperto 6 incarichi “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 433 giorni, fra il 2001 e il 2005. Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi non è stata quindi superata.
- 167) ██████████ ha ricoperto 3 incarichi “fino alla nomina dell’avente diritto”, ossia, su posti vacanti e disponibili, per complessivi 207 giorni, fra il 2006 e il 2007. Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi non è stata quindi superata.
- 168) ██████████, fatta eccezione per un unico incarico “fino alla nomina dell’avente diritto” durato 5 giorni nel 2005, ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino



- al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 169) [REDACTED] ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 170) [REDACTED] ha ricoperto 1 incarico fino al 31 agosto, nell'a.s. 2009/2010, per complessivi 362 giorni. Tutti gli altri incarichi erano "fino al termine delle attività didattiche", quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi, però, non è stata quindi superata.
- 171) [REDACTED], ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.

Venendo al personale ATA:

- 172) [REDACTED] ha ricoperto 4 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2001 e il 2009. La Biondo ha quindi lavorato su posti vacanti per complessivi 1.253 giorni (circa 41 mesi).
A settembre 2008, però, la Biondo non avrebbe potuto essere assunta a tempo determinato per ricoprire un posto vacante fino ad agosto 2009, ma solo fino a marzo 2009 (ossia, fino al raggiungimento del 36° mese).
In sostanza, la reiterazione abusiva del rapporto si è protratta per circa 5 mesi.
- 173) [REDACTED] ha ricoperto 5 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2005 e il 2010. Di Gregorio ha quindi lavorato su posti vacanti per complessivi 1.852 giorni, ai quali ne vanno aggiunti altri 207 su posto libero "fino alla nomina dell'avente diritto". In sostanza, il Di Gregorio ha ricoperto posti vacanti per circa 69 mesi.
L'abuso si è quindi protratto per 33 mesi.
- 174) [REDACTED], ha ricoperto 5 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2002 e il 2010, per 1.826 giorni, ai quali vanno aggiunti altri 203 giorni su posto libero "fino alla nomina dell'avente diritto" nel 2001. Il Bonino ha quindi lavorato su posti vacanti per complessivi 2.029 giorni (67 mesi).
L'abuso si è quindi protratto per 31 mesi.
- 175) [REDACTED] ha ricoperto 4 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2002 e il 2009, per 1.460 giorni (49 mesi).
L'abuso si è quindi protratto per 13 mesi.
- 176) [REDACTED], ha ricoperto 4 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2006 e il 2010, per 1.460 giorni, ai quali vanno aggiunti altri 149 giorni su posto libero "fino alla nomina dell'avente diritto" nel 2001. Il Pirrello ha quindi lavorato su posti vacanti per complessivi 1.609 giorni (54 mesi).
L'abuso si è quindi protratto per 18 mesi.
- 177) [REDACTED] ha ricoperto 1 incarico fino al 31 agosto, nell'a.s. 08/09, successivo, per complessivi 365 giorni. Poi ha ricoperto un posti



vacanti “fino alla nomina dell’avente diritto” per 228 giorni, fra il 2000 e il 2001. Tutti gli altri incarichi erano “fino al termine delle attività didattiche”, quindi, su posti non vacanti. La soglia dei 36 mesi, però, non è stata quindi superata.

- 178) [REDACTED], ha ricoperto 8 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2000 e il 2010, per 2.697 giorni, 90 mesi.
L’abuso si è quindi protratto per 54 mesi.
- 179) [REDACTED] ha ricoperto 9 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2001 e il 2010, per 3.185 giorni, 106 mesi.
L’abuso si è quindi protratto per 70 mesi.
- 180) [REDACTED] ha ricoperto 5 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2000 e il 2010, per 1.786 giorni, 60 mesi.
L’abuso si è quindi protratto per 24 mesi.
- 181) [REDACTED] ha ricoperto 11 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2001 e il 2010, per complessivi 3.010 giorni, 100 mesi.
L’abuso si è quindi protratto per 64 mesi.
- 182) [REDACTED] ha ricoperto 5 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2001 e il 2010, per complessivi 1.651 giorni, 55 mesi.
L’abuso si è quindi protratto per 19 mesi.
- 183) [REDACTED] ha ricoperto 10 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2002 e il 2010, per complessivi 3.597 giorni, 120 mesi.
L’abuso si è quindi protratto per 84 mesi.
- 184) [REDACTED] ha ricoperto 7 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2003 e il 2011, per complessivi 2.555 giorni, 85 mesi.
L’abuso si è quindi protratto per 49 mesi.
- 185) [REDACTED] ha ricoperto 5 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2005 e il 2011, per complessivi 1.825 giorni, 60 mesi.
L’abuso si è quindi protratto per 24 mesi.
- 186) [REDACTED], ha ricoperto 7 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2001 e il 2010, per complessivi 2.390 giorni, 79 mesi.
L’abuso si è quindi protratto per 43 mesi.
- 187) [REDACTED] ha ricoperto 7 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2001 e il 2010, per complessivi 2.252 giorni, 75 mesi.
L’abuso si è quindi protratto per 39 mesi.
- 188) [REDACTED], ha ricoperto 8 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2001 e il 2011, per complessivi 3.183 giorni, ai quali vanno aggiunti 219 giorni in cui il Capo ha ricoperto un posto vacante “fino alla nomina dell’avente diritto” nel 2000/01, per complessivi 3.402 giorni (113 mesi).
L’abuso si è quindi protratto per 77 mesi.
- 189) [REDACTED], ha ricoperto un solo incarico fino al 31 agosto, nell’a.s. 2009/2010, per 365 giorni. La soglia dei 36 mesi quindi non è stata superata.



- 190) ██████████, ha ricoperto 4 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2000 e il 2010, per 1.362 giorni, ai qual vanno aggiunti altri 91 giorni su posto libero "fino alla nomina dell'avente diritto" nel 2001. Il Bianco ha quindi lavorato su posti vacanti per complessivi 1.453 giorni (48 mesi).
L'abuso si è quindi protratto per 12 mesi.
- 191) ██████████, ha ricoperto solo due incarichi fino al 31 agosto, nell'a.s. 2009/2010, per complessivi 730 giorni. La soglia dei 36 mesi quindi non è stata superata.
- 192) ██████████, ha ricoperto 6 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2001 e il 2010, per 1.974 giorni, ai qual vanno aggiunti altri 166 giorni per aver ricoperto posti liberi "fino alla nomina dell'avente diritto" nel 2001. La Romeo ha quindi lavorato su posti vacanti per complessivi 2.140 giorni (71 mesi).
L'abuso si è quindi protratto per 35 mesi.
- 193) ██████████, ha ricoperto 5 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2005 e il 2010, per 1.825 giorni, ai qual vanno aggiunti altri 209 giorni per aver ricoperto un posto libero "fino alla nomina dell'avente diritto" nel 2000/2001. La Di Stefano ha quindi lavorato su posti vacanti per complessivi 2.034 giorni (68 mesi).
L'abuso si è quindi protratto per 32 mesi.
- 194) ██████████, ha ricoperto 4 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2001 e il 2009, per complessivi 1.256 giorni, 42 mesi.
L'abuso si è quindi protratto per 6 mesi.
- 195) ██████████, ha ricoperto 6 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2003 e il 2010, per 2.190 giorni, ai qual vanno aggiunti altri 161 giorni per aver ricoperto posti liberi "fino alla nomina dell'avente diritto" nel 2008/09. Il Bonomo ha quindi lavorato su posti vacanti per complessivi 2.351 giorni (78 mesi).
L'abuso si è quindi protratto per 42 mesi.
- 196) ██████████, ha ricoperto 9 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2000 e il 2010, per 3.285 giorni, ai qual vanno aggiunti altri 102 giorni per aver ricoperto posti liberi "fino alla nomina dell'avente diritto" nel 2000/2001. Il Reiona ha quindi lavorato su posti vacanti per complessivi 3.387 giorni (113 mesi).
L'abuso si è quindi protratto per 77 mesi.
- 197) ██████████, ha ricoperto 7 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2001 e il 2009, per complessivi 2.512 giorni, 84 mesi.
L'abuso si è quindi protratto per 47 mesi.
- 198) ██████████, ha ricoperto 3 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2001 e il 2010, per 835 giorni, ai qual vanno aggiunti altri 290 giorni per aver ricoperto posti liberi "fino alla nomina dell'avente diritto" nel 2000. Il Adragna ha quindi lavorato su posti vacanti per complessivi 1.125 giorni (37 mesi).



L'abuso si è protratto per un solo mese.

199) ██████████, ha ricoperto 3 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2001 e il 2009, per 792 giorni, ai qual vanno aggiunti altri 166 giorni per aver ricoperto posti liberi "fino alla nomina dell'avente diritto" nel 2001. Il Pizzo ha quindi lavorato su posti vacanti per complessivi 958 giorni (32 mesi). La soglia dei 36 mesi quindi non è stata superata.

200) ██████████ ha ricoperto 3 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2006 e il 2009, per 1.095 giorni. La soglia dei 36 mesi quindi è stata raggiunta, ma non superata.

201) ██████████ ha ricoperto 8 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2001 e il 2009, per 2.824 giorni, ai qual vanno aggiunti altri 140 giorni per aver ricoperto posti liberi "fino alla nomina dell'avente diritto" nel 2001. La Figlioli ha quindi lavorato su posti vacanti per complessivi 2.964 giorni (99 mesi).

L'abuso si è protratto per 62 mesi.

202) ██████████ ha ricoperto 7 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2002 e il 2010, per 2.824 giorni, ai qual vanno aggiunti altri 140 giorni per aver ricoperto posti liberi "fino alla nomina dell'avente diritto" nel 2001. La Bonura ha quindi lavorato su posti vacanti per complessivi 2.555 giorni (85 mesi).

L'abuso si è protratto per 49 mesi.

203) ██████████, ha ricoperto 5 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2002 e il 2010, per 1.715 giorni, ai qual vanno aggiunti altri 107 giorni per aver ricoperto posti liberi "fino alla nomina dell'avente diritto" nel 2000/01. Lo Stallone ha quindi lavorato su posti vacanti per complessivi 1.822 giorni (61 mesi).

L'abuso si è quindi protratto per 24 mesi.

204) ██████████ ha ricoperto 5 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2006 e il 2010, per 1.825 giorni, ai qual vanno aggiunti altri 20 giorni per aver ricoperto posti liberi "fino alla nomina dell'avente diritto" nel 2000. La Leo ha quindi lavorato su posti vacanti per complessivi 1.845 giorni (circa 61 mesi).

L'abuso si è quindi protratto per 24 mesi.

205) ██████████, fatta eccezione per un unico incarico fino al 31 agosto, nel 2008, durato 62 giorni, ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.

206) ██████████, ha ricoperto 7 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2001 e il 2010, per 2.353 giorni, ai qual vanno aggiunti altri 327 giorni per aver ricoperto posti liberi "fino alla nomina dell'avente diritto" fra il 2000 e il 2010. La Lo Vasco ha quindi lavorato su posti vacanti per complessivi 2.680 giorni (circa 89 mesi).



L'abuso si è quindi protratto per 53 mesi.

207) ██████████, ha ricoperto 6 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2001 e il 2008, per 2.094 giorni, ai qual vanno aggiunti altri 117 giorni per aver ricoperto posti liberi "fino alla nomina dell'avente diritto" nel 2001. Il Gandolfo ha quindi lavorato su posti vacanti per complessivi 2.680 giorni (circa 77 mesi).

L'abuso si è quindi protratto per 41 mesi.

208) ██████████ ha ricoperto 6 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2001 e il 2008, per 2.094 giorni, circa 70 mesi.

L'abuso si è quindi protratto per 34 mesi.

209) ██████████, ha ricoperto 4 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2005 e il 2009, per 1.157 giorni, circa 39 mesi.

L'abuso si è quindi protratto per 3 mesi

210) ██████████, fatta eccezione per un unico incarico fino al 31 agosto, nell'a.s. 2007/08, durato 361 giorni, ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.

211) ██████████, ha ricoperto 7 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2001 e il 2008, per 2.458 giorni, circa 82 mesi.

L'abuso si è quindi protratto per 46 mesi.

212) ██████████, ha ricoperto 3 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2001 e il 2009, per 489 giorni, ai qual vanno aggiunti altri 286 giorni per aver ricoperto posti liberi "fino alla nomina dell'avente diritto" fra il 2000 e il 2001. La soglia dei 36 mesi, quindi, non è stata superata.

213) ██████████, ha ricoperto 11 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2001 e il 2010, per 2.456 giorni (escludendo il cumulo di incarichi con orario spezzato del 2002), ai qual vanno aggiunti altri 116 giorni per aver ricoperto posti liberi "fino alla nomina dell'avente diritto" nel 2000/01. La Casano Maggio ha quindi lavorato su posti vacanti per complessivi 2.572 giorni (circa 86 mesi).

L'abuso si è quindi protratto per 50 mesi.

214) ██████████ ha ricoperto 9 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2001 e il 2010, per 3.209 giorni, ai qual vanno aggiunti altri 142 giorni per aver ricoperto posti liberi "fino alla nomina dell'avente diritto" nel 2001 . Il Ruvolo ha quindi lavorato su posti vacanti per complessivi 3.351 giorni (circa 112 mesi).

L'abuso si è quindi protratto per 76 mesi.

215) ██████████, ha ricoperto 10 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2001 e il 2010, per 3.389 giorni, circa 113 mesi.

L'abuso si è quindi protratto per 77 mesi.

216) ██████████ ha ricoperto 6 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2001 e il 2009, per 1.427 giorni, circa 48 mesi.



- L'abuso si è quindi protratto per 12 mesi
- 217) ██████████ ha ricoperto 9 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2001 e il 2010, per 3.207 giorni, circa 107 mesi.
- L'abuso si è quindi protratto per 71 mesi.
- 218) ██████████ ha ricoperto 8 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2002 e il 2010, per 2.920 giorni, circa 97 mesi.
- L'abuso si è quindi protratto per 61 mesi.
- 219) ██████████, ha ricoperto 9 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2001 e il 2010, per 3.189 giorni, circa 106 mesi.
- L'abuso si è quindi protratto per 70 mesi.
- 220) ██████████, ha ricoperto 7 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2001 e il 2010, per 2.456 giorni, ai qual vanno aggiunti altri 245 giorni per aver ricoperto posti liberi "fino alla nomina dell'avente diritto" nel 2000 e nel 2001. La Vitale ha quindi lavorato su posti vacanti per complessivi 2.701 giorni (circa 90 mesi).
- L'abuso si è quindi protratto per 70 mesi.
- 221) ██████████, ha ricoperto 4 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2006 e il 2010, per 1.460 giorni, ai qual vanno aggiunti altri 151 giorni per aver ricoperto posti liberi "fino alla nomina dell'avente diritto" nel 2000 e nel 2001. La Accardo ha quindi lavorato su posti vacanti per complessivi 1.611 giorni (circa 54 mesi).
- L'abuso si è quindi protratto per 18 mesi.
- 222) ██████████ ha ricoperto 3 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2006 e il 2009, per 1.095 giorni. La soglia dei 36 mesi, quindi, non è stata superata.
- 223) ██████████, ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 224) ██████████, ha ricoperto 4 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2006 e il 2010, per 1.460 giorni (circa 48 mesi).
- L'abuso si è quindi protratto per 12 mesi.
- 225) ██████████, ha ricoperto 9 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2000 e il 2010, per 3.159 giorni (circa 105 mesi).
- L'abuso si è quindi protratto per 69 mesi.
- 226) ██████████, ha ricoperto 6 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2004 e il 2010, per 2.190 giorni, ai qual vanno aggiunti altri 105 giorni per aver ricoperto posti liberi "fino alla nomina dell'avente diritto" nel 2001. La Simone ha quindi lavorato su posti vacanti per complessivi 2.295 giorni (circa 76 mesi).
- L'abuso si è quindi protratto per 40 mesi.
- 227) ██████████, ha ricoperto 5 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2001 e il 2009, per 1.265 giorni, ai qual vanno aggiunti altri 49 giorni per aver ricoperto posti liberi "fino alla nomina dell'avente diritto" nel 2001. La



Scaturro ha quindi lavorato su posti vacanti per complessivi 1.314 giorni (circa 44 mesi).

L'abuso si è quindi protratto per 8 mesi.

- 228) ██████████, ha ricoperto 5 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2001 e il 2010, per 1.621 giorni, ai qual vanno aggiunti altri 120 giorni per aver ricoperto posti liberi "fino alla nomina dell'avente diritto" nel 2001. La Genova ha quindi lavorato su posti vacanti per complessivi 1.741 giorni (circa 58 mesi).

L'abuso si è quindi protratto per 22 mesi.

- 229) ██████████ ha ricoperto 4 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2006 e il 2010, per 1.460 giorni, circa 49 mesi.

L'abuso si è quindi protratto per 13 mesi

- 230) ██████████ ha ricoperto 5 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2001 e il 2010, per 1.484 giorni, ai qual vanno aggiunti altri 327 giorni per aver ricoperto posti liberi "fino alla nomina dell'avente diritto" fra il 1000 e il 2005. La Bianco ha quindi lavorato su posti vacanti per complessivi 1.811 giorni (circa 60 mesi).

L'abuso si è quindi protratto per 24 mesi.

- 231) ██████████ ha ricoperto 8 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2003 e il 2011, per 2.920 giorni, circa 97 mesi.

L'abuso si è quindi protratto per 61 mesi.

- 232) ██████████ ha ricoperto 9 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2001 e il 2010, per 2.817 giorni, ai qual vanno aggiunti altri 182 giorni per aver ricoperto posti liberi "fino alla nomina dell'avente diritto" nel 2000/01. La Tringali ha quindi lavorato su posti vacanti per complessivi 2.999 giorni (circa 100 mesi).

L'abuso si è quindi protratto per 64 mesi.

- 233) ██████████ ha ricoperto 2 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2005 e il 2009, per 730 giorni, ai qual vanno aggiunti altri 34 giorni per aver ricoperto un posto libero "fino alla nomina dell'avente diritto" nel 2001. La soglia dei 36 mesi, quindi, non è stata superata.

- 234) ██████████, ha ricoperto 6 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2001 e il 2009, per 1.986 giorni, ai qual vanno aggiunti altri 203 giorni per aver ricoperto posti liberi "fino alla nomina dell'avente diritto" nel 2000 e nel 2001. La Fico ha quindi lavorato su posti vacanti per complessivi 2.189 giorni (circa 73 mesi).

L'abuso si è quindi protratto per 37 mesi.

- 235) ██████████, ha ricoperto 5 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2005 e il 2010, per 1.825 giorni, ai qual vanno aggiunti altri 282 giorni per aver ricoperto un posto libero "fino alla nomina dell'avente diritto" nel 2000/01. La De Priamo ha quindi lavorato su posti vacanti per complessivi 2.107 giorni (circa 70 mesi).

L'abuso si è quindi protratto per 34 mesi.



- 236) [REDACTED], ha ricoperto 4 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2006 e il 2010, per 1.460 giorni, circa 48 mesi.
L'abuso si è quindi protratto per 12 mesi.
- 237) [REDACTED] fatta eccezione per un unico incarico fino su posto vacante "fino alla nomina dell'avente diritto", nel 2007, per 73 giorni, ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili.
- 238) [REDACTED], fatta eccezione per un unico incarico fino su posto vacante "fino alla nomina dell'avente diritto", nel 2005, per 68 giorni, ha sempre ricoperto incarichi di matrice sostitutiva o servizio fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), quindi, si presume che i posti ricoperti non fossero vacanti e disponibili
- 239) [REDACTED], ha ricoperto 7 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2001 e il 2009, per 2.156 giorni, circa 72 mesi.
L'abuso si è quindi protratto per 36 mesi
- 240) [REDACTED] ha ricoperto 5 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2004 e il 2010, per 1.775 giorni, ai qual vanno aggiunti altri 44 giorni per aver ricoperto un posto libero "fino alla nomina dell'avente diritto" nel 2004. Il Tumbarello ha quindi lavorato su posti vacanti per complessivi 1.819 giorni (circa 60 mesi).
L'abuso si è quindi protratto per 24 mesi.
- 241) Angela RIGGIO, ha ricoperto 3 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2007 e il 2010, per 1.095 giorni. La soglia dei 36 mesi, quindi, è stata raggiunta ma non superata.
- 242) [REDACTED], ha ricoperto 7 incarichi fino al 31 agosto, fra il 2001 e il 2009, per 2.459 giorni, ai qual vanno aggiunti altri 87 giorni per aver ricoperto un posto libero "fino alla nomina dell'avente diritto" nel 2001. La Daidone ha quindi lavorato su posti vacanti per complessivi 2.546 giorni (circa 85 mesi).
L'abuso si è quindi protratto per 49 mesi.

In definitiva, il ricorso merita accoglimento solo con riferimento ai docenti:

1. [REDACTED], per la quale l'abusiva reiterazione dei rapporti a termine si protrae per circa 7 anni.
2. [REDACTED], per la quale l'abusiva reiterazione del rapporto a termine si è protratta per circa 4 anni.
3. [REDACTED], per la quale l'abusiva reiterazione si è protratta per circa 2 mesi.
4. [REDACTED], per la quale la reiterazione abusiva del rapporto si è protratta per circa 7 anni.

Del pari, il ricorso va accolto con riferimento ai seguenti ricorrenti, facenti parte del personale ATA .

1. [REDACTED], per la quale l'abuso si è protratto per circa 5 mesi.



2. ██████████, per il quale l'abuso si è protratto per circa 2 anni e 9 mesi.
3. ██████████, per il quale l'abuso si è protratto per circa 2 anni e mezzo
4. ██████████, per la quale l'abuso si è protratto per circa 1 anno.
5. ██████████, per il quale l'abuso si è protratto per circa 1 anno e mezzo.
6. ██████████ per il quale l'abuso si è protratto per circa 4 anni e mezzo.
7. ██████████, per la quale l'abuso si è protratto per circa 5 anni e 10 mesi.
8. ██████████, per la quale l'abuso si è protratto per circa 2 anni.
9. ██████████, per la quale l'abuso si è protratto per circa 5 anni e 4 mesi.
10. ██████████, per la quale l'abuso si è protratto per circa 1 anno e mezzo.
11. ██████████, per la l'abuso si è protratto per circa 7 anni.
12. ██████████ per la quale l'abuso si è protratto per circa 4 anni.
13. ██████████, per la quale l'abuso si è protratto per circa 2 anni.
14. ██████████, per l'abuso si è protratto per circa 3 anni e mezzo.
15. ██████████, per la quale l'abuso si è protratto per circa 3 anni e 3 mesi.
16. ██████████, per il quale l'abuso si è protratto per circa 6 anni e mezzo.
17. ██████████, per il quale l'abuso si è protratto per circa 1 anno.
18. ██████████, per la quale l'abuso si è protratto per circa 3 anni.
19. ██████████, per la quale l'abuso si è protratto per circa 2 anni e 8 mesi.
20. ██████████, per la quale l'abuso si è protratto per circa 6 mesi.
21. ██████████, per il quale l'abuso si è protratto per circa 3 anni e mezzo.
22. ██████████, per il quale l'abuso si è protratto per circa 6 anni e 4 mesi.
23. ██████████, per l'abuso si è protratto per quasi 4 anni.
24. ██████████, per la quale l'abuso si è protratto per un solo mese.
25. ██████████, per la quale l'abuso si è protratto per oltre 5 anni.
26. ██████████, per la l'abuso si è protratto per circa 5 anni.
27. ██████████, per il quale l'abuso si è protratto per circa 4 anni.
28. ██████████, per il quale l'abuso si è protratto per circa 2 anni.
29. ██████████, per la quale l'abuso si è protratto per circa 2 anni.
30. ██████████, per la quale l'abuso si è protratto per circa 4 anni e mezzo.
31. ██████████, per il quale l'abuso si è protratto per circa 3 anni e mezzo.
32. ██████████, per il quale l'abuso si è protratto per circa 3 anni.
33. ██████████ per la quale l'abuso si è protratto per circa 3 mesi.
34. ██████████, per il quale l'abuso si è protratto per quasi 4 anni.
35. ██████████, per la quale l'abuso si è protratto per circa 4 anni.
36. ██████████ per il quale l'abuso si è protratto per oltre 6 anni.
37. ██████████, per il quale l'abuso si è protratto per oltre 6 anni.
38. ██████████ per la quale l'abuso si è protratto per circa 1 anno.
39. ██████████, per la quale l'abuso si è protratto per quasi 6 anni.
40. ██████████, per il quale l'abuso si è protratto per oltre 5 anni.
41. ██████████, per la quale l'abuso si è protratto per quasi 6 anni.

42. ██████████ per la quale la reiterazione abusiva del rapporto si è protratta per quasi 6 anni.
43. ██████████, per la quale l'abuso si è protratto per circa 2 anni e mezzo.
44. ██████████, per la quale l'abuso si è protratto per circa 1 anno.
45. ██████████, per il quale l'abuso si è protratto per quasi 6 anni.
46. ██████████, per la quale l'abuso si è protratto per circa 3 anni e 4 mesi.
47. ██████████ per la quale l'abuso si è protratto per circa 8 mesi.
48. ██████████ per la quale l'abuso si è protratto per quasi 2 anni.
49. ██████████, per la quale l'abuso si è protratto per poco più di 1 anno.
50. ██████████, per il quale l'abuso si è protratto per circa 2 anni.
51. ██████████, per l'abuso si è protratto per oltre 5 anni.
52. ██████████, per la quale l'abuso si è protratto per oltre 5 anni.
53. ██████████, per il quale l'abuso si è protratto per circa 3 anni.
54. ██████████, per la quale l'abuso si è protratto per quasi 3 anni.
55. ██████████, per la quale l'abuso si è protratto per circa 1 anno.
56. ██████████, per la quale l'abuso si è protratto per circa 3 anni.
57. ██████████, per il quale l'abuso si è protratto per circa 2 anni.
58. ██████████, per la quale l'abuso si è protratto per oltre 4 anni.

Con riferimento a tutti gli altri ricorrenti il ricorso, per quanto concerne la doglianza inerente al superamento dei 36 mesi e, quindi, all'illegittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro, va rigettato per mancanza dell'abusiva protrazione dei rapporti a tempo determinato oltre la soglia di legge, ovvero, per la sussistenza di "obiettive ragioni" idonee a giustificare tale superamento.

Sotto il profilo del rimedio applicabile, va da subito esclusa la possibilità di pronunciare la conversione del rapporto (domanda peraltro oggetto di rinuncia da parte del ricorrente in sede di discussione), stante il divieto di cui all'art. 36 del D.lgs. n. 165/01.

In ordine al rimedio risarcitorio, va detto che la Corte di Cassazione, con sent. n. 5072/2016, resa a Sezioni Unite, ha affermato sostanzialmente che il *quantum* del danno va fatto coincidere con l'importo dell'indennità onnicomprensiva di cui all'art. 32 della L. 183/2010 (da 2,5 a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto da ultimo percepita dal lavoratore), salva la prova del maggior danno.

Sul presupposto che detta misura non si allineasse ai dettami della Corte di Giustizia espressi nella sent. Mascolo (C-22/13), questo ufficio ha sollevato, nell'ambito di altro processo, questione pregiudiziale.

La Corte di Giustizia, nella citata sent. Mascolo aveva infatti dettato un duplice parametro per verificare se le misure alternative alla conversione fossero o meno compatibili con l'ordinamento UE: in primo luogo tali misure dovevano essere *effettive* (non effimere o scarsamente dissuasive, cioè) e, in secondo luogo, dovevano essere *equivalenti* (non per contenuto, ma per intensità) a quelle applicate nel settore privato (cfr. punto n. 52 della sentenza Mascolo: le misure alternative alla



conversione “*non devono essere tuttavia meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza)*”.

Dal principio di *equivalenza*, in particolare, a parere dello scrivente, si poteva desumere che il giudice nazionale dovesse quantificare, nel settore pubblico, la misura del risarcimento sulla scorta del valore del bene giuridico offerto in natura nel settore privato. In quest’ottica, l’indennità omnicomprensiva individuata dalla Corte di Cassazione come principale emolumento per risarcire il danno patito dal lavoratore appariva violare il detto principio di equivalenza, oltre che quello di effettività (attesa la lieve entità del minimo edittale).

Tuttavia, nel rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dallo scrivente, la Corte di Giustizia Europea (sentenza del 7.3.2018, causa C-494/16) ha ritenuto che: “*La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ... dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un’indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall’altro, prevede la concessione di un’indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione di detto lavoratore, accompagnata dalla possibilità, per quest’ultimo, di ottenere il risarcimento integrale del danno dimostrando, mediante presunzioni, la perdita di opportunità di trovare un impiego o il fatto che, qualora un concorso fosse stato organizzato in modo regolare, egli lo avrebbe superato, purché una siffatta normativa sia accompagnata da un meccanismo sanzionatorio effettivo e dissuasivo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare*”.

Alla luce delle conclusioni suddette, l’entità dell’indennità, entro il perimetro tracciato dalla Corte di Cassazione, sent. 5072/16, va commisurata principalmente alla durata della protrazione abusiva del rapporto, ossia alla gravità della condotta serbata dall’Amministrazione. E’ evidente che il risarcimento in questione, prescindendo totalmente dalla *deminutio* patita dal danneggiato, finisce per assumere connotati prettamente sanzionatori.

Per tale motivo, peraltro, lo scrivente ritiene che la circostanza che molti dei ricorrenti siano ad oggi stati immessi in ruolo non può determinare (come invece ha chiesto il MIUR in sede di discussione) la cessazione della materia del contendere.

Lo scrivente ritiene congruo quantificare la sanzione nella misura di 3 mensilità della retribuzione globale di fatto per ogni anno in cui si è protratta la condotta illecita dell’Amministrazione.

Tale indennità “omnicomprensiva” non assorbe le doglianze per la mancata progressione di carriera, come chiarito recentemente dalla Corte di Cassazione con sent. S.U. n. 22558/16 (sul punto si tornerà dopo).



Venendo alla posizione dei ricorrenti per i quali è stato ravvisato il superamento della soglia dei 36 mesi, l'entità del risarcimento può essere quindi quantificato come segue:

- Per ██████████, 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 8 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 7 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto
- Per ██████████, 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████ 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 9 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 9 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 8 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 9 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.



- Per ██████████, 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 7 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 9 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 9 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 9 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 9 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
- Per ██████████, 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

F) SULLA RICOSTRUZIONE di CARRIERA:

Le parti ricorrenti lamentano poi che, nonostante i rapporti di lavoro a termine si siano succeduti senza soluzione di continuità, il MIUR ha omesso di operare la progressione stipendiale prevista per i docenti a tempo indeterminato dall'art. 53 della L. n. 312/80.

Sul punto si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sent. n. 22558/16 la quale ha evidenziato che la questione della progressione di carriera prescinde da quella inerente alla legittimità o illegittimità dei termini finali apposti ai contratti di lavoro.

La statuizione in esame, quindi, riguarda pure i ricorrenti per i quali è stata appurata l'infondatezza della doglianza relativa al superamento della soglia di 36 mesi di durata del rapporto.

Nel merito, la Corte di Cassazione, con la detta pronuncia, ha confermato la sentenza di appello nella parte in cui *"ha richiamato le statuizioni dalla Corte di Lussemburgo per escludere la conformità al diritto eurounitario delle clausole dei contratti collettivi nazionali per il comparto scuola, succedutisi nel tempo, in forza delle quali al "personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo", senza alcun riconoscimento della anzianità di*



servizio, che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità”.

La Corte ha però escluso che alla progressione di carriera dei docenti non di ruolo possa essere applicato l'art. 53 L. 312/80, in quanto, da un lato, *“Già il tenore testuale della norma, che al comma 3 esclude espressamente le supplenze, induce ad affermare la inapplicabilità della stessa al personale della scuola assunto a tempo determinato, a prescindere dalla durata della supplenza (sul punto assolutamente costante la giurisprudenza amministrativa che aveva escluso la applicabilità della norma alle supplenze, anche se annuali e se conferite dal Provveditore agli studi - C.d.S. 2163/2000), essendo la disposizione finalizzata a disciplinare il trattamento economico dei docenti e del personale non educativo della scuola non immessi stabilmente nei ruoli ma, comunque, legati alla amministrazione da rapporto di impiego a tempo indeterminato”.*

Dall'altro lato, afferma la Corte, gli scatti biennali di cui alla L. 312/80 *“a far tempo dalla contrattualizzazione dell'impiego pubblico, non hanno più fatto parte della retribuzione del personale di ruolo della scuola, docente, tecnico ed amministrativo ... Al momento della contrattualizzazione del rapporto di impiego del personale della scuola, dunque, l'art. 53 della legge 312/1980 poteva dirsi vigente ed efficace solo relativamente ai docenti di religione e ad alcune particolari categorie di insegnanti che, sebbene non immessi nei ruoli, prestavano attività sulla base, non di supplenze temporanee o annuali, bensì in forza di contratti a tempo indeterminato previsti in via eccezionale dall'art. 15 della legge n. 270 del 1982”.*

In sostanza, pur dovendo essere equiparata la posizione dei docenti a tempo determinato rispetto a quella dei docenti indeterminato, tale equiparazione va operata applicando ai primi le disposizioni dei vari CCNL succedutisi nel tempo (disapplicando quelle *“che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”*), non facendo applicazione degli scatti biennali di cui alla normativa del 1980.

Il principio di non discriminazione impone quindi di riconoscere il diritto dei ricorrenti a percepire la differenza fra quanto percepito durante l'intero arco della vita lavorativa, e quanto sarebbe stato percepito da docenti immessi in ruolo di pari anzianità, conteggiando a tal fine i soli anni in cui sono state espletate almeno 180 giornate lavorative.

Entro tali limiti il ricorso può essere accolto.

Con riferimento alle spese di lite, queste vanno compensate integralmente atteso il carattere controverso delle questioni affrontate.

PQM

- Condanna il MIUR al risarcimento del danno quantificato come segue:

- o **12 mensilità** della retribuzione globale di fatto da ultimo percepita in favore dei ricorrenti [REDACTED]



[REDACTED]

- **10 mensilità** della retribuzione globale di fatto da ultimo percepita in favore dei ricorrenti [REDACTED]
- **9 mensilità** della retribuzione globale di fatto da ultimo percepita in favore dei ricorrenti [REDACTED]
- **8 mensilità** della retribuzione globale di fatto da ultimo percepita in favore dei ricorrenti [REDACTED]
- **7 mensilità** della retribuzione globale di fatto da ultimo percepita in favore dei ricorrenti [REDACTED]
- **6 mensilità** della retribuzione globale di fatto da ultimo percepita in favore dei ricorrenti [REDACTED]
- **4 mensilità** della retribuzione globale di fatto da ultimo percepita in favore dei ricorrenti [REDACTED]
- **3 mensilità** della retribuzione globale di fatto da ultimo percepita in favore dei ricorrenti [REDACTED]
- **2,5 mensilità** della retribuzione globale di fatto da ultimo percepita in favore dei ricorrenti [REDACTED]

- **Condanna il MIUR a procedere al riconoscimento in capo a ciascuna parte ricorrente dell'anzianità di servizio maturata, ai fini giuridici ed economici, secondo i medesimi parametri applicati ai docenti di ruolo, computando integralmente i periodi lavorati in forza dei vari contratti a termine di durata superiore a 180 giorni, nonché al pagamento della differenze retributive consequenziali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti fino al pagamento;**
- **Rigetta ogni altra domanda contenuta in ricorso;**
- **Compensa le spese di lite.**

Trapani, 26.4.2018

Il giudice

[REDACTED]

